

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

"PROCEDURE ED ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE  
REGIONALE"

Relatore: Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

16/1/75

p/ Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

mi sia consentito di esprimere la mia sincera soddisfazione per essere il relatore della presente proposta di legge.

L'affidamento della relazione al presentatore della proposta stessa, il collega Tarricone, doveva essere un fatto scontato, ma il prof. Tarricone ha ritenuto opportuno che relatore della proposta di legge che porta il suo nome fosse un altro e preferibilmente il Presidente della Commissione, sia per non apparire egli nello stesso tempo proponente e sostenitore della proposta, sia per sollecitare indirettamente un dibattito più corale intorno ad un argomento, che non è retorico, alla luce della esperienza che in questi anni abbiamo fatto definire fondamentale e insostituibile per la politica regionale.

Invero ha avuto buone frecce difensive al suo arco in ogni momento l'Assessore alla Programmazione della Regione Puglia, allorchè, premuto e sollecitato a dotare la Regione di una linea e di un quadro di programmazione globale, si è giustificato denunciando la carenza totale nelle strutture regionali anche del più semplice ed elementare strumento legislativo e organizzativo destinato a quest'importante impegno statutario.

E' purtroppo vero che un disegno di legge sugli organi e le procedure della programmazione avevano il dovere la Giunta e l'Assessorato alla Programmazione di presentare nel 1971 o nel 1972, proprio agli inizi della vita di questo Consiglio, immediatamente dopo la stesura dello Statuto, e insieme ad altri documenti fondamentali a determinare quella politica regionale nuova alla quale avevamo e abbiamo ancora aperto l'animo e tese le nostre speranze.

E va dato atto al collega Tarricone dell'iniziativa della proposta di legge, che porta la data del marzo 1973, e fa ascrivere a merito del Consiglio l'iniziativa stessa.

L'obiezione che può essere mossa, cioè che l'Ufficio della Programmazione andava previsto e collocato nella struttura generale degli uffici regionali e nell'organico del personale, può essere solo in parte giustificata, ma nel senso che i due strumentati fossero stati impostati e realizzati contemporaneamente e da una stessa mano guidata dagli stessi principi.

E' accaduto infatti che le due leggi, quella sugli uffici e sul personale da una parte e quella sul personale dall'altra, preparate in tempi diversi e da menti diverse, sono venute a trovarsi in stridente contrasto e alla fine una ha dovuto adeguarsi all'altra, nel nostro caso per necessità cronologiche la seconda, la proposta Tarricone al disegno di legge Quarta sul personale e sugli uffici, approvato dal Consiglio precedentemente.

---

Questo poniamo in luce per giustificare, nella Commissione che mi onoro di presiedere e della quale ha fatto parte anche il Prof. Tarricone ed ai cui lavori ha partecipato l'Assessore Quarta nella veste questa volta di Assessore al Bilancio e alla Programmazione, la quasi totale sostituzione della proposta Tarricone con un nuovo articolato che non poteva non tener conto della legge n. 18 del 25.3.1974 quella appunto sull'ordinamento degli Uffici e sull'organico generale del personale della Regione.

Sono rimasti ovviamente lo spirito e la volontà politica della proposta Tarricone "di predisporre, come è detto nella relazione che accompagna la proposta, le norme procedurali e gli strumenti operativi necessari per mettere in atto una politica di programmazione economica regionale che rappresenti il metodo fondamentale dell'azione volta a garantire il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese ed un sistema di rapporti di produzione fondato sul principio della giustizia sociale".

Ispirandosi al realismo delle condizioni nuove instaurate dalla legge n. 18, la Commissione vi ha coordinato la legge sugli organi e le procedure della programmazione.

Confortata anche da un parere di correttezza e di legittimità dell'Ufficio Legislativo del Consiglio, la Commissione ha operato nel rispetto totale della legge n. 18, senza lederne nè alterare la fisionomia.

Sicchè non è apparso giustificato l'eccessivo allar

mismo delle rappresentanze sindacali del personale, che avevano ritenuto che la presente proposta di legge interferiva nello status e nell'organico del personale della Regione per mutarne l'equilibrio o addirittura sovvertirne i principi.

L'incontro chiarificatore con la Presidenza ha comunque giovato anche ad una più corretta stesura della legge eliminando ripetizioni e riferimenti superflui.

La Commissione si è incontrata inoltre, su richiesta, con la Federazione Regionale dei tre Sindacati CGIL, CISL e UIL, interessata invero più alla problematica e ai contenuti della programmazione, che non può non incidere notevolmente sulle condizioni presenti e future del mondo dei lavoratori, che alla presente legge che avvierà la programmazione vera e propria.

In tal senso la Federazione, sia pure parzialmente rappresentata nella delegazione, ha ricevuto ampie assicurazioni sulla partecipazione e sul contributo che ai Sindacati in particolare modo spetta di dare alla formulazione e alla stesura definitiva del documento base della programmazione.

Entrando nel merito della proposta di legge, essa si compone di tre titoli, di cui il 1° relativo alle procedure, il secondo agli organi, il terzo alle disposizioni finali e transitorie.

L'art. 1, che fa da introduzione, richiamando esplicitamente i compiti e le procedure per la programmazione economica pre

visti dall'art.26 della legge regionale n.18 del 25.3.1974, oltre al preciso richiamo alle finalità statutarie contemplate espressamente nell'art.3, conferma la subordinazione alla legge stessa.

Nel titolo I, gli artt. 2-3-4-5-6 e 7 investono in pieno la volontà e l'azione programmatoria della Regione demandata alla Giunta, collegialmente intesa, sulla base di preparazione e di proposizione e alla sovrana decisione del Consiglio Regionale per l'approvazione e la formulazione definitiva.

Emerge dal contesto degli articoli la funzione dell'Assessore alla Programmazione delegato, ove occorra, dal Presidente a nome della Giunta alla elaborazione per quinquenni successivi e per i necessari aggiornamenti del programma organico di sviluppo.

Gli aspetti salienti di detta azione programmatoria sono:

1) il coordinamento dell'Amministrazione Regionale e degli altri Enti Regionali nonché degli interventi straordinari, finchè non versano, come è giusto che sia gestiti direttamente dalla Regione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali;

2) la partecipazione degli Enti Locali è comprensoriale, dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali regionali, le cui istanze valgono ad intessere e ad armonizzare nel discorso della programmazione le esigenze talora diverse e contrastanti della comunità regionale;

3) la simultaneità procedurale di approntamento e di attuazione della programmazione regionale e del piano di assetto terri

toriale indispensabile ad assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato, dei Comuni e dei Comprensori, e dalla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi e delle infrastrutture, per cui la Giunta viene impegnata entro 6 mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo a sottoporre all'esame del Consiglio il piano di assetto territoriale;

4) il riferimento articolato dei piani settoriali di intervento nonché delle previsioni di bilancio annuale al programma regionale di sviluppo e al grado di attuazione dello stesso;

5) la verifica dello stato di attuazione del programma, dei piani settoriali e dei progetti relativi a servizi ed opere regionali cui sono impegnati enti regionali diversi dall'Ente Regione, che la Giunta è impegnata a presentare annualmente con i conti consuntivi.

Il titolo II della proposta di legge determina gli organi tecnici della programmazione (articoli 8, 9, 10, 11) rappresentati dall'Ufficio del Programma e Bilancio già previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 18 e il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione Regionale.

Mentre al primo vengono affidati gli adempimenti tecnici e burocratici di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 della legge e si specificano in conseguenza con maggiore chiarezza i compiti del Coordinatore dello stesso al Comitato Tecnico Scientifico vengono affidati compiti consultivi di ampio respiro in relazione alle varie questioni che la programmazione economica suscita per se stessa e per i rapporti che ven

gono ad instaurarsi con Enti e persone.

Si tratta di organismo altamente qualificato a livello universitario con personalità eminenti in campo scientifico e tecnico che dovranno offrire le più ampie garanzie, in ordine all'utilizzazione degli studi e delle tecniche più avanzate, per tenere la politica amministrativa al passo dei tempi.

Il titolo III, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, relativo alle disposizioni finali e transitorie, mentre da un lato predispone alla collaborazione con l'Ufficio del Bilancio e Programmazione tutti gli Enti e gli Organismi regionali che possono fornire dati e notizie utili all'elaborazione, all'attuazione, alla verifica e all'aggiornamento del programma economico regionale, dall'altra fissa in 10 unità il personale direttivo della 7<sup>a</sup> fascia funzionale in servizio presso lo Ufficio del Programma.

Peraltro, a parte il conferimento di speciali incarichi professionali nel numero massimo di 6 ad esperti altamente qualificati nel campo della programmazione, è parso opportuno non privare la Regione del personale che negli anni e nei mesi scorsi è stato impegnato prima presso il Comitato regionale per la Programmazione Economica e poi presso la stessa Regione Puglia nei diversi tentativi di offrire agli amministratori e ai politici un primo quadro della realtà esistente e un primo indirizzo di sviluppo economico regionale.

Si tratta invero di poche unità formatesi alla scuola del Prof. Pace e che hanno seguito i corsi del Fornez e che, come abbiamo già detto, esperienze positive hanno fatto presso la Regione nella

attività di programmazione.

Viene certificato che al primo gruppo, il personale che prestò servizio presso il disciolto Comitato regionale Economico, appartengono otto unità, il cui incarico venne conferito dal Ministro del Bilancio e della Programmazione, certamente ridottasi a distanza di 5 anni, perchè assorbitò qualcuno presso la stessa Regione e altri presso altri Enti; al secondo gruppo, quello che ha svolto incarico retribuito presso la Regione nel settore della Programmazione, appartengono due sole unità.

Nell'insieme quindi non coprirebbero le 10 unità previste dall'art. 14 e rimarrebbe margine, ove ve ne fosse bisogno, per il completamento mediante regolare concorso.

Al tirax delle somme riteniamo con la presente legge di aver fornito alla Regione la piattaforma indispensabile delle norme e del personale idoneo ad affrontare il capitolo della programmazione.

Indubbiamente quello che stiamo per fare oggi sarebbe stato meglio aver fatto all'inizio dell'attività di questo Consiglio, tre o quattro anni fa.

Ma lo spirito critico, talora forse troppo critico, con cui guardiamo all'opera nostra stessa, desiderando la migliore, non ci vela la serenità del giudizio al pensiero che nel costruire l'edificio regionale abbiamo cominciato da zero e non abbiamo avuto conforto alcuno dall'esperienza altrui nè una guida, purchessia, dagli organi centrali, che in fatto di programmazione non hanno fatto più di noi e non stanno certamente meglio di noi.

E' avvenuto così presso di noi in tema di programmazione il processo inverso; dovevamo prima fissare le procedure e gli organi e poi passare alla programmazione; invece ci siamo provati prima a mettere su metodologie e lineamenti di programmazione e poi abbiamo creato lo strumento legislativo ed operativo della programmazione.

In definitiva però abbiamo operato; come in tutte le cose della vita e soprattutto nelle vicende politiche, poteva andar meglio e poteva essere la situazione attuale peggiore di quella che è .

Il Consiglio che seguirà a questo con il quale noi abbiamo l'onore e l'onere di dare vita all'Istituto regionale pugliese poteva aver trovato tabula rasa sull'argomento o poteva trovare un documento di programmazione già in attuazione.

Invece nel consuntivo delle cose che non furono fatte e che si potevano fare, potrà figurare la volontà ferma del consiglio di realizzare la programmazione testimoniata non solo dalle dichiarazioni di principio sancite dallo Statuto, ma soprattutto da questa legge degli Organi e delle procedure della programmazione, da una équipè già provata da alcuni anni di esperienza nel settore e se, come riteniamo, il Consiglio procederà nei prossimi giorni all'esame congiunto del documento approvato dalla Presidenza della Giunta nel gennaio scorso "Lineamenti di un quadro generale di riferimento per l'attività di programmazione in Puglia", e di quello che l'assessore attuale al Bilancio e alla Programmazione ha promesso, da un materiale di programmazione che se non è l'optimum sarà certamente prezioso per quello che, senza invidia, riteniamo dovranno fare i nostri successori meglio; avremo almeno, come si dice evangelicamente, preparato le vie del Signore.

---

TITOLO I

PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE -

Art. 1  
(Finalità della legge)

I compiti e le procedure per la programmazione economica previsti dall'art. 25 della legge regionale 25/3/1974, n.18 sono disciplinati dalla presente legge in attuazione delle finalità fissate dall'art. 3 dello Statuto della Regione.

Art. 2

(Attività programmatica della Regione)

Gli indirizzi della programmazione regionale, e i relativi piani di attuazione, i piani settoriali di intervento, sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti Locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.

Con le procedure di cui al 1° comma il Consiglio Regionale formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.

Art. 3

(Elaborazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo

Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore al Bilancio e Programmazione, se delegato, provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero necessari, ad assicurare la organica esecuzione, curando il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con il programma medesimo e con gli eventuali programmi straordinari di intervento e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali.

Art. 4

(Piano di assetto territoriale e piani settoriali di intervento)

Il piano di assetto territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture.

La Giunta è impegnata a sottoporre al Consiglio, entro 6 mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo, il piano di assetto territoriale elaborato sotto la responsabilità del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui delegato.

I piani settoriali di intervento dovranno essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo.

Art. 5

( Consultazione degli Enti locali e delle forze sociali)

Al fine di corrispondere alle istanze della collettività regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, l'assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica, nel corso del processo di elaborazione del Programma promuove l'audizione dei rappresentanti degli Enti locali e delle forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio Regionale.

---

Art. 6

(Obiettivi programmatici e previsioni di bilancio)

Ai sensi dell'art. 70, comma 7 lettera c) dello Statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.

Art. 7

(Verifica dello stato di attuazione del programma)

Ai sensi dell'art. 71, comma 3 dello Statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente alle relazioni degli organi comprensoriali.

## TITOLO II

### GLI ORGANI TECNICI DELLA PROGRAMMAZIONE

#### Art. 8

( Determinazione degli organi tecnici della programmazione)

Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, è istituito oltre all'Ufficio del Programma e Bilancio di cui all'art. 25 della legge regionale n. 18/1974 il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione Regionale.

Art. 9

(Adempimenti dell'Ufficio del Programma e Bilancio)

L'Ufficio del Bilancio e della Programmazione Economica, assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali d'intervento, nonché agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 10

(Coordinatore dell'Ufficio del Programma e del Bilancio)

Il Coordinatore dell'Ufficio del Programma e del Bilancio: previsto dall'art.25- 2° comma della legge regionale n.18/1974:

- a) dirige l'ufficio del Programma e del Bilancio;
- b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;
- c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del programma;
- d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano urbanistico regionale;
- e) provvede all'analisi sistematica dell'informazione statistica e socio-economica;
- f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative per l'attuazione del programma, partecipando all'elaborazione

- dei progetti di intervento;
- g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della Giunta convocata per discutere problemi attinenti l'elaborazione <sup>o</sup> l'attuazione del programma;
- h) è membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Regionale.

Per l'adempimento delle sue funzioni il Coordinatore corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.

---

Art. 11

(Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Economica Regionale)

E' costituito presso la Giunta un "Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Economica Regionale" con compiti consultivi sulle questioni <sup>invece</sup> ~~in ordine~~ alla programmazione economica.

E' altresì demandato al Comitato Tecnico-Scientifico di esprimere il proprio parere sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone o enti per specifici lavori di ricerca e di progettazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dall'Assessore al ramo o da un delegato, scelto anche tra i componenti del Comitato stesso, ed è composto dal Coordinatore dell'Ufficio Bilancio e Programmazione e da 6 membri, scelti tra professori di ruolo universitario o incaricati con almeno 2 anni

disseverizi, docenti di materie giuridiche economiche e sociali, o tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri non di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica 3 anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al ramo.

Ai servizi di Segreteria del Comitato provvederà l'Ufficio del Bilancio e della Programmazione.

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

---

Art. 12

(Esecuzione di indagini da parte di Istituti di ricerca)

Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale di Istituti Nazionali e Regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Società ed Associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, nonché di singoli esperti qualora speciali circostanze motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 13

(Informazioni ai fini della programmazione regionale)

Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia forniranno all'Ufficio Bilancio e Programmazione Regionale le informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini dell'elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.

L'Ufficio Bilancio e Programmazione può corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi di investimento e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono essere

rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Art. 14

( Personale addetto alla Programmazione )

Il personale della 7<sup>a</sup> fascia funzionale in servizio  
presso l'Ufficio del Programma e Bilancio addetto alle  
mansioni specifiche della programmazione è costituito da  
10 unità.

---

Art. 15

( Conferimento di incarichi professionali )

Per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazio  
ne della presente legge la Giunta è autorizzata a conferi-  
re speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad  
esperti altamente qualificati che abbiano svolto o svolgan  
no attività nel campo della programmazione economica con  
la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferi-  
mento dell'incarico.

---

Art. 16

(Inquadramento del personale)

Il personale, che abbia già prestato servizio presso il disciolto Comitato Regionale per la Programmazione Economica con incarichi di studio conferiti dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica o che abbia svolto presso la Regione mansioni retribuite in virtù di provvedimenti amministrativi regolarmente approvati inerenti l'attività di programmazione economica, verrà inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale, nella 7° fascia funzionale, purchè in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale nonchè gli avvisi pubblici per il reclutamento di personale addetto alle mansioni della programmazione sono revocati.

Art. 17

( Spese per il funzionamento degli organi della programmazione)

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione 1975 e successivi.

Art. 18

( Urgenza )

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vi  
gore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bolletti-  
no ufficiale della Regione.